



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA

SARDEGNA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E
RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL
METODO DEL PERSONALE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE

Risposte ai quesiti più frequenti - FAQ

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto ai soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione del programma per rafforzare le competenze specialistiche sulle operazioni cofinanziate -Obiettivo Operativo 7.1.2 POR FESR Sardegna 2007-2013

**Codice Identificativo (CIG) attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: 0456410172
Codice CUP E23B10000020006**

Aggiornate al 21 maggio 2010

1) Sistema di accreditamento	
<p>1.1</p> <p>1.2</p>	<p>E' sufficiente che l'accREDITamento nell'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale" sia posseduto da un solo componente del RTI o deve essere posseduto da TUTTI gli organismi in RTI?</p> <p>Se il requisito può essere posseduto anche da un solo organismo della RTI, è obbligatorio il possesso da parte della mandataria o può essere posseduto da uno delle mandanti ?</p> <p>In conformità al Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative, adottato con la deliberazione della Giunta Regionale n° 7/10 del 22 febbraio 2005, ciascun Ente che intende svolgere attività formativa deve iscriversi all'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre interventi di formazione professionale e successivamente attivare il procedimento di accreditamento. Pertanto, tale requisito non può essere oggetto di cumulo ma deve essere posseduto da chi effettivamente svolgerà l'attività formativa, senza distinzione tra mandataria e mandante.</p>
<p>1.3</p>	<p>Il possesso dell'accREDITamento può essere soddisfatto mediante il ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO?</p> <p>Si ritiene di dover formulare la risposta in conformità a quanto disposto dalla disciplina dell'avvalimento prevista nell'art. 49 del Codice degli Appalti e dal Sistema dell'accREDITamento regionale delle agenzie e delle sedi formative, adottato con la deliberazione di Giunta Regionale n° 7/10 del 22 febbraio 2005. La stazione appaltante ritiene, per la specificità della disciplina dell'accREDITamento, che la stessa non possa essere oggetto di avvalimento. Trattasi, infatti, di disciplina che presuppone il possesso di requisiti stringenti e specifici anche nella composizione dell'organico dell'Ente che svolgerà attività formativa e che, come sopra già specificato, devono essere posseduti, senza possibilità di cumulo, da chiunque svolga attività formativa. Tuttavia, considerato che la stazione appaltante non coincide con la struttura amministrativa titolare della procedura del Sistema di accreditamento, il quesito può essere posto direttamente all'Assessorato del Lavoro - Servizio programmazione e gestione del sistema della formazione professionale, titolare della competenza in materia.</p>
<p>1.4</p>	<p>L'articolo 3 "Istanza e soggetti ammessi alla partecipazione" punto g) recita:</p> <p>"al fine di svolgere attività formativa oggetto della procedura di gara, devono essere a conoscenza e accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accREDITamento di cui al Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale rinvenibili nel sito internet</p> <p>www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accREDITamento;</p> <p>prima dell'avvio delle attività formative devono realizzare tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale".</p>

	<p>Considerato che nell'oggetto sociale della società istante è previsto lo svolgimento di attività di formazione ma tale attività non è prevalente (la società non è un'agenzia formativa) si chiede:</p> <p>è possibile la partecipazione alla gara?</p> <p>e, in caso affermativo, è ugualmente obbligatoria l'iscrizione al sistema regionale di accreditamento pur non essendo una agenzia di formazione?</p> <p>Il Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative, adottato con la deliberazione della Giunta Regionale n° 7/10 del 22 febbraio 2005, prevede che ciascun Ente che intende svolgere attività formativa deve iscriversi obbligatoriamente all'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre interventi di formazione professionale e successivamente attivare la procedura di accreditamento presso l'Assessore Regionale competente.</p> <p>Pertanto, qualora la società istante intendesse svolgere attività formativa dovrà, in via preliminare, iscriversi al predetto elenco e successivamente attivare la procedura di accreditamento. L'iscrizione all'albo e il successivo accreditamento presuppongono tuttavia il possesso di alcuni requisiti di base anche in termini di organico della società. Si invita, di conseguenza, la società istante ad accedere al link www.regione.sardegna.it/accreditamento per verificare il possesso dei requisiti richiesti per svolgere attività formativa.</p>
<p>1.5</p>	<p>L'art. 3 lettera g) del Capitolato, con riferimento alle società partecipanti alla gara, recita "al fine di svolgere l'attività formativa oggetto della procedura di gara, devono essere a conoscenza e accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale". Tale decreto dispone all'Art. 3, comma 3, lettera c) che "non sono soggetti all'accreditamento le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica".</p> <p>Interessando la gara in oggetto l'Asse 7 del POR FESR (Assistenza Tecnica) si chiede di confermare che la società XXX partecipante alla gara non sia soggetta all'accreditamento per la prestazione dei servizi oggetto di gara.</p> <p>L'art. 3 del DM n° 166 del 22 maggio 2001 "Decreto in materia di accreditamento delle sedi formative" al punto c), III comma, dispone che "non sono soggetti all'accreditamento le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica". Il contenuto della disposizione ministeriale è ripreso anche a livello regionale nel Sistema di Accreditamento Regionale delle Agenzie e delle sedi formative, adottato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n.7/10, nel punto in cui specifica che non sono tenuti all'accreditamento "Le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza di supporto tecnico, limitatamente a tali servizi".</p> <p>Passando ora al merito del quesito posto deve precisarsi che "la prestazione dei servizi oggetto di gara" è desumibile, anzitutto, dal CPV 80511000 "formazione specifica per i dipendenti" ed inoltre da tutti gli atti che compongono la lex specialis.</p> <p>Trattasi, volendo fornire una breve descrizione dell'oggetto dell'appalto, di un bando rivolto alle risorse umane coinvolte nella programmazione, gestione, attuazione, controllo, monitoraggio, rendicontazione ovvero nell'intero ciclo di programmazione concernente l'utilizzo delle risorse del</p>

	<p>PO FESR Sardegna 2007/2013 che persegue la finalità generale di rafforzare, supportare, accrescere, diffondere ed adeguare le competenze e le prassi di lavoro necessarie per una gestione più efficace ed efficiente del Programma Operativo nell'ottica del ciclo unico di programmazione.</p> <p>In definitiva, ciò che l'Amministrazione richiede (si veda, in particolare, l'art. 2 del disciplinare e le vari fasi in cui si articola il servizio richiesto) è anzitutto il rafforzamento, l'accrescimento e l'adeguamento delle competenze (formazione continua specifica) dei dipendenti che operano, a vario livello, sul PO FESR Sardegna 2007/2013. Si rileva, da ultimo, che per il PO FESR Sardegna 2007/2013 è già stato affidato il servizio di assistenza tecnica e che la linea di attività su cui insistono le somme dirette a finanziare il servizio oggetto dell'appalto ricadono sull'asse VII Assistenza Tecnica per la sua natura trasversale rispetto all'intero PO.</p>
<p>1.6</p>	<p>L'art. 3 lettera g) del Capitolato, con riferimento alle società partecipanti alla gara, recita "al fine di svolgere l'attività formativa oggetto della procedura di gara, devono essere a conoscenza e accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale". Secondo quanto disposto da tale decreto "L'Agenzia Formativa che presenti istanza di iscrizione nell'elenco regionale per il regime di finanziamento pubblico, e che abbia attività pregressa inferiore alle soglie minime previste dal presente sistema di accreditamento, è inserita nel citato elenco con il "vincolo" di dover partecipare alla proposizione e alla realizzazione di progetti formativi solo ed esclusivamente in associazione temporanea con soggetti abilitati, già inseriti nell'elenco per lo stesso regime finanziario e in possesso dell'attività pregressa richiesta".</p> <p>Si chiede di confermare la possibilità per la società XXX iscrivibile con "vincolo" nel citato elenco, in quanto con attività formativa pregressa inferiore alle soglie minime previste di cui sopra di poter partecipare alla gara in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con un soggetto già abilitato come Agenzia Formativa Regionale nel sistema formativo della Regione Sardegna.</p> <p>Il Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n.7/10, dispone che "l'Agenzia Formativa che presenti istanza di iscrizione nell'elenco regionale per il regime di finanziamento pubblico, e che abbia attività pregressa inferiore alle soglie minime previste dal presente sistema di accreditamento, è inserita nel citato elenco con il "vincolo" di dover partecipare alla proposizione e alla realizzazione di progetti formativi solo ed esclusivamente in associazione temporanea con soggetti abilitati, già inseriti nell'elenco per lo stesso regime finanziario e in possesso dell'attività pregressa richiesta". "Tale vincolo decade al momento in cui l'Agenzia Formativa potrà dimostrare di aver raggiunto le soglie minime di attività pregressa richiesta". Pertanto, qualora il soggetto istante abbia attività pregressa inferiore alle soglie minime previste dal sistema di accreditamento regionale dovrà necessariamente rispettare i requisiti di vincolo di partecipazione indicati.</p>

2) Subappalto	
2.1	<p>In caso di aggiudicazione, è consentito il subappalto nei termini indicati dalla vigente normativa? Se sì, quale documentazione occorre esibire in sede di offerta ?</p> <p>il concorrente o il costituendo RT nella redazione dell'offerta tecnica dovrà indicare, con apposita dichiarazione, i servizi e le relative parti che intende subappaltare nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 118 D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche. L'assenza di tale dichiarazione comporta l'inammissibilità del subappalto in fase di esecuzione.</p>

3) stage e tirocini formativi-professionali - punto 3.1 pagina 11 del disciplinare tecnico.	
3.1	<p>Nel testo si richiede che l'aggiudicatario organizzi degli stage di una durata di 30 gg per 30 dipendenti RAS... "presso le DG della Commissione Europea o di altri organismi dell'UE, consentendo l'apprendimento in loco di tecniche e prassi operative proprie delle Istituzioni Comunitarie".</p> <p>Per le nostre conoscenze l'organizzazione di stage alle istituzioni europee prevede procedure predefinite da parte della CE (che definiscono requisiti di accesso, avanzamento delle liste di beneficiari, durate dei tirocini), stabilite per garantire pari opportunità di stagisti provenienti dai diversi paesi membri. Tali procedure inoltre, non sembrano ammettere (per nostra conoscenza) l'iniziativa da parte di singole imprese o soggetti altri rispetto alla CE (http://ec.europa.eu/civil_service/job/trainee/index_en.htm).</p> <p>Per quanto riguarda il caso specifico di stage rivolti a funzionari pubblici, le procedure prevedono che le amministrazioni pubbliche dei paesi membri possano usufruire dei cosiddetti stage strutturali per i propri funzionari ma sulla base di accordi negoziati direttamente tra l'amministrazione regionale richiedente e la CE (Seconded National Service (SNE): http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_en.htm).</p> <p>Sulla base di queste considerazioni, sembrerebbe che l'attivazione dei tirocini presso strutture UE risponda a variabili non direttamente controllabili dall'aggiudicatario.</p> <p>Il quesito che si pone è quindi di interpretazione del disciplinare tecnico. I tirocini descritti al punto 3.1 devono intendersi come: tirocini formativi in senso stretto da realizzarsi all'interno di strutture UE? oppure come organizzazione da parte dell'aggiudicatario di incontri, sessioni seminari e formative con funzionari UE? E nel primo caso, deve intendersi che la RAS avvierà la stipula di accordi diretti con la Commissione Europea per rendere possibile l'attivazione di tirocini secondo le procedure del SNE?</p> <p>Il quesito posto presuppone un chiarimento sugli intendimenti di fondo dell'Amministrazione regionale.</p> <p>I tirocini formativi previsti al punto 3.1 del disciplinare in favore dei funzionari e dei dipendenti dell'Amministrazione regionale sono finalizzati "a creare e sviluppare legami e contatti tra il management regionale e i Funzionari delle Istituzioni Europee per un più proficuo utilizzo delle</p>

	<p>risorse comunitarie”. Ancora il disciplinare specifica che “I destinatari saranno selezionati dall’Aggiudicatario e dalla Cabina di Regia, sulla base dei criteri di scelta premianti proposti dall’Aggiudicatario”. “La valutazione dei destinatari degli stage/tirocini potrà essere articolata su più step, secondo gli accorgimenti ritenuti più opportuni nell’ottica del rispetto dei principi meritocratici”.</p> <p>In altre parole, l’Amministrazione Regionale intende premiare i propri dipendenti più meritevoli, garantendo agli stessi la possibilità di conoscere ed apprendere in loco i meccanismi di funzionamento e le prassi degli organi comunitarie e di attivare canali di contatto anche tramite incontri, sessioni seminariali e formative con funzionari UE.</p> <p>Ciò che si chiede all’aggiudicatario non è l’attivazione di stage e tirocini già codificati dalla stessa UE (per tutti gli END la cui procedura è cogestita con il Ministero degli Esteri) bensì la creazione delle condizioni più favorevoli affinché i dipendenti scelti possano apprendere le prassi lavorative in atto presso le Istituzioni Comunitarie ed instaurare, al contempo, legami e contatti con il management delle medesime istituzioni.</p>
--	---

4) Requisiti posseduti dai soggetti ammessi a partecipare	
4.1	<p>In riferimento alla “Procedura aperta per il Supporto ai soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione del programma per rafforzare le competenze specialistiche sulle operazioni cofinanziate -Obiettivo Operativo 7.1.2 POR FESR Sardegna 2007-2013” volevamo sapere in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese se i requisiti di cui all’Art. 3 lettere d) ed e)del Capitolato (pagina 5) debbono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme o in percentuale dalla mandataria e dalle mandanti.</p> <p>In conformità a quanto disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 3 del capitolato, i soli requisiti previsti ai punti d) ed e) –capacità economica e tecnica- possono essere integrati cumulativamente dai soggetti che compongono il raggruppamento, il consorzio e il GEIE. Per i consorzi, società consortili, cooperative e GEIE è richiesto che già operino in settori di attività compatibili con quelle oggetto del bando; i soli requisiti di cui ai punti d) ed e) -requisiti di capacità economica e tecnica- devono essere posseduti dal consorzio stabile e dal consorzio di cooperative e non cumulativamente dai singoli consorziati.</p> <p>Poiché il capitolato non distingue tra mandataria e mandanti, i predetti requisiti devono essere posseduti dal costituendo RT nel suo insieme e non in quota percentuale tra i componenti il raggruppamento.</p>

5) Vocabolario comune per gli appalti	
5.1	<p>La gara rientra nel CPV (Vocabolario comune per gli appalti) alla categoria 80511000.</p> <p>Nel caso di partecipazione in costituendo RTI, tutte le società partecipanti devono afferire a tale categoria o è sufficiente che solo la mandataria sia inquadrata nella categoria indicata?</p>

	<p>Con riferimento al quesito posto si rileva che il CPV (Common Procurement Vocabulary) è un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto ad unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti. Esso tende a far sì che gli Stati membri dispongano di un sistema di riferimento unico, che utilizzi la stessa descrizione per i beni oggetto della fornitura, del servizio o dei lavori nelle diverse lingue comunitarie ufficiali ed uno stesso codice alfanumerico che consenta di eliminare le barriere linguistiche a livello comunitario.</p> <p>Pertanto, considerata la finalità del CPV, lo stesso non è legato alla natura ed all'oggetto sociale delle imprese partecipanti al bando bensì al servizio di cui necessita la stazione appaltante e che dovrà essere garantito dall'aggiudicatario.</p>
--	--

6) apertura sede	
<p>6.1</p>	<p>Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 3 lettera g) del Capitolato, si chiede di confermare che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese alla gara in oggetto occorre disporre, di una sola sede formativa e non di tante sedi formative quanti sono i componenti del Raggruppamento.</p> <p>Con riferimento al punto f) dell'art. 3 del capitolato si conferma che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese è sufficiente avere già attiva o impegnarsi ad attivare un'unica sede operativa nell'area vasta di Cagliari entro trenta (30) giorni dalla stipula del contratto.</p>
<p>6.2</p>	<p>Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 3 lettera f) del Capitolato, si chiede di confermare che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese alla gara in oggetto occorre, in caso di aggiudicazione favorevole, procedere all'apertura di una sola sede operativa e non di tante sedi operative quanti sono i componenti del Raggruppamento.</p> <p>Tenuto fermo quanto già precisato al precedente punto 6.1, si conferma che qualora l'aggiudicatario sia un RT è sufficiente avere o impegnarsi ad attivare un'unica sede operativa nell'area vasta di Cagliari entro trenta (30) giorni dalla stipula del contratto, in conformità a quanto dichiarato in fase di partecipazione .</p> <p>L'art. 12 del capitolato punto 3) dispone che in caso di aggiudicazione dovrà essere presentata idonea documentazione (es. copia del contratto di locazione o comodato) relativa alla sede operativa nell'area vasta di Cagliari. Nell'ipotesi in cui in fase di partecipazione alla gara sia stato dichiarato di avere già una sede operativa nell'area vasta di Cagliari, la documentazione verrà acquisita anche dai concorrenti individuati mediante sorteggio ex art. 48 del codice.</p>

6.3	<p>Si chiede di confermare che nel caso di dichiarazione di impegno ad aprire una sede operativa ai sensi di quanto disposto dall'Art. 3 lettera f) del Capitolato non è necessario specificare la stessa nell'offerta tecnica.</p> <p>La dichiarazione di cui all'art. 3 lett. f) del capitolato "abbiano una sede operativa nell'area vasta di Cagliari ovvero si impegnino ad attivare una sede operativa nell'area vasta di Cagliari entro trenta (30) giorni dalla stipula del contratto e si impegnino a mantenerla fino al termine dell'erogazione del servizio" deve essere contenuta nella Busta A) "Documentazione" unitamente all'istanza di partecipazione secondo lo schema allegato al presente disciplinare (Allegato A, A1 e A2) ed ai documenti e alle dichiarazioni indicati all'art. 3 del capitolato, secondo quanto disposto dall'art. 8 del medesimo capitolato.</p>
------------	---

7) Gruppo di lavoro	
7.1	<p>Con riferimento alle disposizioni relative al Gruppo di Lavoro, riportate nel Disciplinare (Capitolo 6), si chiede di confermare che l'ammontare annuo di giornate da erogare indicato per singola tipologia di profilo (es. "almeno 2 esperti specialisti – individuabili in fascia A -dovranno garantire almeno 150 giornate lavorative annue...") si riferisce al profilo nel suo complesso e non ad ogni singolo esperto appartenente al profilo (es. i due esperti dovranno garantire in totale 150 giornate annue)</p> <p>Con riferimento alle disposizioni relative al Gruppo di Lavoro disciplinato all'art. 6 del Disciplinare, si rileva che l'ammontare annuo di giornate/uomo da erogare è riferito a ciascun singolo esperto; pertanto, nelle ipotesi in cui il profilo professionale richieda n° 2 o più esperti o tutors l'ammontare annuo di giornate/uomo è riferito a ciascun singolo esperto o tutor.</p>
7.2	<p>Con riferimento ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica di cui Art. 11 del Capitolato si chiede, con riferimento al criterio "Adeguatezza del Personale messo a disposizione" e del relativo sotto-criterio "Livello di impegno ulteriore", conferma della possibilità di ottenere ulteriori 5 punti offrendo per ciascun profilo professionale oltre alle giornate complessivamente previste ulteriori 60 ore (es. giornate previste per esperti di fascia B nell'ambito della progettazione, riprogettazione ed innovazione organizzativa, 100 annue. Per ottenere 5 punti tecnici andranno sommate alle 200 giornate complessive nel biennio ulteriori 7,5 giornate pari a 60 ore per un totale di 207,5 giornate uomo).</p> <p>Con riferimento al criterio di valutazione del Gruppo di lavoro "Adeguatezza del Personale messo a disposizione" e del relativo sotto-criterio "Livello di impegno ulteriore" si specifica che ciascun concorrente potrà ottenere sino ad un massimo di 5 punti qualora offra ulteriori 60 ore rispetto al livello di impegno minimo richiesto ovvero giornate/uomo per ciascun esperto o tutor.</p>

8) Efficacia della garanzia – cauzione provvisoria	
8.1	<p>Con riferimento al periodo di validità della cauzione provvisoria ex art. 75 del Codice degli appalti, si chiede quale sia il periodo minimo di validità da indicare, tenuto conto che il capitolato, in conformità al codice degli appalti, prevede una validità di almeno 180 giorni mentre il bando, pur facendo espresso riferimento all'art. 75 del Codice, prevede un periodo minimo di validità di 120 giorni.</p> <p>Il termine di durata della garanzia è ordinariamente fissato dall'art. 75, comma V, del codice degli appalti, in 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. La ratio dell'istituto è quella di assicurare l'adempimento dell'obbligo di sottoscrivere il contratto. In effetti, lo stesso art. 75, comma V, consente alla stazione appaltante di fissare termini di efficacia della garanzia più ampi o più brevi rispetto al termine naturale di 180 giorni o di prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, in relazione alla durata presumibile del procedimento. Con riferimento alla gara in oggetto, in presenza dei due differenti termini indicati, si ritiene di dover fare riferimento al termine fissato dall'art. 75 del codice. Tuttavia, qualora sia presentata una cauzione con efficacia decorrente dalla data di presentazione delle offerte pari a 120 giorni, la stessa sarà comunque considerata valida e suscettibile di rinnovo a richiesta della stazione appaltante in relazione alla durata del procedimento di gara, come espressamente previsto dall'art. 75 richiamato dal capitolato e dal bando di gara.</p>
8.2	<p>Si chiede di confermare che, ai sensi degli art. 75 co. 7 e art. 113 co.1. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., gli importi della cauzione provvisoria e definitiva si intendono ridotti del 50%, dimostrando il possesso della Certificazione Qualità della serie ISO 9000.</p> <p>Si chiede altresì di confermare lo svincolo progressivo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06 co. 3.</p> <p>Si conferma la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria alla luce del combinato disposto dell'art. 75, VII comma, e dall'art. 113 del codice degli appalti, rispettando le modalità dichiarative prescritte dallo stesso art. 75.</p> <p>Si conferma altresì lo svincolo progressivo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto in conformità a quanto disposto dall'art. 113.</p>

9) Dichiarazione di impegno di un fidejussore	
9.1	<p>Si chiede di confermare che la dichiarazione del fidejussore richiesta al suddetto punto 4 possa essere inserita nel testo della cauzione provvisoria.</p> <p>L'Amministrazione conferma tale possibilità.</p>

10) Accesso agli atti e divieto di divulgazione	
10.1	<p>“Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, comma V, D.Lgs. n° 163/2006””</p> <p>Si chiede di confermare che la busta di cui sopra dovrà essere inserita nella busta A) “Documentazione”.</p> <p>La dichiarazione di cui all’art. 4 del capitolato deve essere presentata in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, comma V, D.Lgs. n° 163/2006” a sua volta da inserire nella busta A.</p>

11) Sistema di monitoraggio	
11.1	<p>E’ operativo il sistema informatico per il monitoraggio e controllo di I livello e certificazione della spesa?</p> <p>A metà maggio sarà disponibile il nuovo sistema SMEC – Sistema di monitoraggio e controllo della Programmazione Regionale Unitaria.</p>

12) Indicazioni per l’elaborazione dell’offerta tecnica	
12.1	<p>Si chiede di confermare che nel computo delle 50 pagine richieste per l’Offerta Tecnica non vadano considerati la copertina e l’indice.</p> <p>Con riferimento al quesito posto si rileva che dal numero massimo di 50 facciate (formato A4 – interlinea esatta 16 pt - carattere Arial 10) possono ritenersi escluse le figure, le tabelle, gli schemi e/o le immagini, la copertina. Deve ritenersi, invece, incluso l’indice.</p>

13) Capitolato – Allegato A2	
13.1	<p>Considerato che, come consentito dal D.P.R. 445/2000, Art. 47 comma 2 e Art. 77 bis:</p> <p>è sempre possibile che soggetti diversi da quelli a cui le dichiarazioni direttamente si riferiscono attestino l'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle gare previste dalla disciplina vigente relative ad altri soggetti,</p> <p>ai sensi della normativa in tema di certificazione amministrativa (espressamente estesa alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici) è consentito che un soggetto diverso dall'interessato renda una dichiarazione anche con riguardo a stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti purchè tale dichiarazione sia resa nell'interesse dello stesso dichiarante e sia accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,</p> <p>si chiede di chiarire se il Procuratore, munito di idonei poteri per sottoscrivere tutta la</p>

documentazione di gara e rilasciare le “Dichiarazioni di scienza” previste dalla norme pubblicistiche, possa rilasciare la dichiarazione di cui all’Allegato A2 in nome e per conto degli amministratori muniti di rappresentanza e di eventuali procuratori della cui situazione giuridica ha diretta conoscenza, assumendosene la piena responsabilità.

La lex specialis impone, a pena di esclusione, la personalità della dichiarazione sostitutiva ex art. 38 del Codice dei contratti prevista nell’allegato 2 della modulistica.

In altre parole, l’allegato 2 della modulistica deve essere prodotto e sottoscritto da tutti coloro che hanno la rappresentanza legale della società, anche da eventuali procuratori. La ratio che ha sorretto tale disposto trae origine dall’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Sicilia – Catania, I, 31.10.2007, n. 1776; Cons.Giust. Amm. Reg. Sic. n. 94/2005) secondo cui la dichiarazione ex art. 38 del codice non può essere sostituita da quella di un terzo soggetto seppur rappresentante legale, ostandovi esigenze di pubblico interesse ad affidare commesse pubbliche “solo ad imprese che si avvalgano di professionisti e rappresentanti chiamati a impegnare la propria moralità professionale” e non essendo necessariamente quel genere di informazioni nella conoscenza del legale rappresentante, esulando “da fattori rientranti nell’organizzazione aziendale”.

Tuttavia, tenendo conto del più recente orientamento sviluppatosi e consolidatosi in merito, il rinvio operato dall’art. 38 del Codice dei Contratti alle modalità dichiarative sostitutive ed autocertificative contemplate da tutto il D.P.R. n. 445/2000, al quale la norma del Codice fa rinvio in toto e, quindi, anche al disposto di cui all’art. 47, comma 2, stesso decreto, attribuisce all’Amministrazione la possibilità di accettare “dichiarazioni sostitutive rese dall’interessato riguardanti anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.

In altre parole, deve consentirsi ai partecipanti ad una gara pubblica di avvalersi anche della modalità attestativa documentale contemplata dall’art. 47, comma II, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, in cui Legale Rappresentante ha reso dichiarazione sostitutiva relativamente all’assenza di pregiudizi penali e di altro genere a carico di altri soggetti rappresentati della società.

In tale ipotesi, la dichiarazione sostitutiva resa dal dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, conseguendone che l’esistenza o l’inesistenza di determinati stati, fatti o qualità personali può essere attestata o dall’interessato o, in alternativa, da un soggetto che trovasi in una posizione differenziata e qualificata da specifici rapporti con il terzo, tali da porlo in condizione di conoscerne quegli stati, qualità o fatti personali. La ratio di tale orientamento, ormai accolto, si rinviene nella realtà e nell’organizzazione imprenditoriale, specie della moderna impresa, caratterizzata da un dinamico flusso di informazioni, in cui siffatta qualificata posizione può ravvisarsi nella persona del legale rappresentante dell’impresa che, per i rapporti correlati al suo ufficio di rappresentanza, ordinariamente conosce qualità stati o fatti dei soggetti che occupano ben definiti ruoli di rappresentanza o direzione tecnica nell’impresa, pertinenti agli stessi.

In conclusione, l’Amministrazione aderisce all’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui il rinvio di cui all’art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 al D.P.R. n. 445/2000, è integrale, coinvolgendo anche l’art. 47, comma 2 del Testo unico e il diviso generalizzato impiego della

certificazione di eventi e qualità di terzi nella conoscenza del dichiarante non vulnera la specialità ed autonomia dei due distinti istituti della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, da un lato, la quale rimane circoscritta soggettivamente ed oggettivamente alla persona del dichiarante e a suoi stati e qualità personali asseverati da certificazioni pubbliche sostituibili dall'autocertificazione proveniente dal solo interessato e, dall'altro, della contermine dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui è una species quella contemplata e autorizzata dall'art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000, concernente stati, fatti e qualità personali di terzi, dei quali il dichiarante abbia diretta conoscenza.

Ebbene, detti stati, fatti o qualità personali possono essere attestati o da colui che versa in essi o possiede quelle qualità, con lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione disciplinata dall'art. 46, o, in alternativa, da un terzo che ne abbia diretta conoscenza. Per quest'ultimo, l'attestazione di quegli stati e fatti integra l'istituto – risalente già alla l. n. 15/1968 – della dichiarazione sostitutiva non di certificazione ma di atto notorio.

Quindi, tornando al caso di specie ed all'istanza posta ovvero se un "Procuratore, munito di idonei poteri per sottoscrivere tutta la documentazione di gara e rilasciare le "Dichiarazioni di scienza" previste dalle norme pubblicitiche" possa rilasciare la dichiarazione di cui all'Allegato A2 in nome e per conto degli amministratori muniti di rappresentanza e di eventuali procuratori della cui situazione giuridica ha diretta conoscenza, assumendosene la piena responsabilità si rileva quanto segue.

Nonostante le clausole della legge di gara impongano che la dichiarazione resa ai sensi di cui all'art. 38 del codice dei contratti come prevista nell'allegato 2 debba essere resa singolarmente dai seguenti soggetti: "dall'imprenditore individuale, da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dal legale rappresentante se trattasi di Gruppo Europeo di Interesse Economico, da coloro che rappresentano stabilmente l'Impresa nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile, consorzi, cooperative, ecc, da eventuali procuratori, da ciascun componente il raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, nell'ipotesi di GEIE, sia per il GEIE che per le singole imprese; nell'ipotesi di consorzio, sia per il consorzio che per ciascun consorziato", a fronte della più recente giurisprudenza sopra riportata e della ratio sottesa è consentito che il rappresentante legale della società, che si trovi in una differenziata e qualificata posizione rispetto a colui i cui stati, fatti o qualità personali sono da dichiarare, possa validamente rendere la dichiarazione della conoscenza delle predette circostanze che toccano altri, rilasciando una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47, comma II, del Testo unico sulla documentazione amministrativa, dichiarazione sostitutiva che trova piena cittadinanza nell'ordinamento dello Stato, essendo legittimata e specificamente contemplata proprio dall'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

14) Personale coinvolto									
14.1	<p>Oltre a Sardegna Ricerche, si prevedono ulteriori Organismi Intermedi visto che ancora le procedure non sono concluse?</p> <p>Al momento sono previsti i seguenti, articolati per Asse di riferimento:</p> <p>Asse I - Sardegna Ricerche Asse III - Unicredit (Bando PIA) Asse IV - ENAS e AATO Asse V - Sardegna IT Asse VI - Sardegna Ricerche, Banco Sardegna</p>								
14.2	<p>Devono essere coinvolti anche i responsabili delle operazioni a regia regionale ed i gruppi di lavoro?</p> <p>Si.</p>								
14.3	<p>Nel disciplinare si parla di circa 250 persone da coinvolgere, è possibile avere maggiore dettaglio delle RRUU coinvolte rispetto agli assessorati a cui appartengono, al ruolo ed all'inquadramento?</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>dirigenti</td> <td style="text-align: right;">33</td> </tr> <tr> <td>funzionari</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>altre categorie</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td style="text-align: right;">250</td> </tr> </table> <p>Il dato specifico per Assessorato è di seguito meglio dettagliato. Si precisa che i dati sono stati rilevati dall'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2007/2013 all'inizio del periodo di programmazione. Pertanto, la rilevazione delle circa 250 unità coinvolte potrebbe avere subito delle variazioni comunque vicine al dato effettivo attuale.</p>	dirigenti	33	funzionari	200	altre categorie	17	Totale	250
dirigenti	33								
funzionari	200								
altre categorie	17								
Totale	250								

Assessorato	Servizio	Linee di Attività	Dirigente	Personale coinvolto					totale
				Referenti di linea	Monitoraggio	Controllo di I livello	Informazione e comunicazione	Rete Pari opportunità	
Affari Generali	Sistema informativo di base / Innovazione tecnologica	1.1.1.a - 1.1.1.b - 1.1.1.c - 1.1.1.d - 1.1.2.a - 1.1.2.b - 1.1.3.a - 1.1.3.b - 1.2.3.b - 5.2.3.a	1	1	1	3	1	1	8
AA.GG. - DG Organizzazione e Metodo	Organizzazione e Formazione	7.1.2.a	1	2	1	3	1	1	9
Ambiente	Antinquinamento	4.1.3.a - 4.1.4 a - 4.1.4 b/c	1	3	1	3	1	1	24
	Conservazione natura	4.2.1.a - b - c	1	3	1				
	Tutela del suolo e Politiche forestali	4.1.1.b	1	2	1				
	Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI)	3.1.1.c - 3.1.2.a - 4.1.2.a - b - c	1	3	1				
Enti Locali	Politiche per le aree urbane	5.1.2.a - 5.1.4.a - 5.1.6.a - 5.2.1.a	1	3	3	3	1	1	12
Industria	Affari generali e promozione dello sviluppo industriale	6.2.3.a	1	3	1	3	1	1	23
	Energia	3.1.1.b - 3.1.2.b - 3.1.1.d	1	1	1				
	Politiche per l'impresa	6.2.1.a - 6.2.2.b	1	3	1				
		6.2.3.b - 6.2.3.c		3					
		3.1.1.a - 5.1.5.a - 5.1.5.c - 5.1.5.d - 5.2.2.b - 6.2.1.e		2					
Lavori pubblici	Difesa del suolo	4.1.1.a	1	1	1	3	1	1	19
	Infrastrutture e Risorse idriche	3.1.1.e - 4.1.5.b - 4.1.6.a	1	2	1				
	Opere di competenza regionale e degli Enti	5.1.1.g	1	2	1				
	Viabilità e infrastrutture di trasporto	5.1.1a	1	1	1				
Presidenza	Tutela e gestione delle acque	4.1.5.a - 4.1.6	1	2	1	3	1	1	12
	Autorità d'audit	7.1.1.b	1	1	1				

Assessorato	Servizio	Linee di Attività	Dirigente	Personale coinvolto					totale
				Referenti di linea	Monitoraggio	Controllo di I livello	Informazione e comunicazione	Rete Pari opportunità	
Programmazione (CRP)	Legalità e sicurezza	2.1.1.a - 2.1.1.b	1	1	1	3	3	3	27
	Ricerca scientifica e competitività	1.2.3.c - 6.1.1.a - 6.1.2.b - 6.1.2.c - 6.2.1.c - 6.2.1.d	1	1	1				
	Ricerca scientifica e competitività	6.1.1.b - 6.1.1.c - 6.2.1.c	1	1	1				
	Ricerca scientifica e competitività	6.1.2.a -	1	1	1				
	AdG e Assistenza Tecnica	7.1.1.a - 7.1.1.b - 7.1.1.c - 7.1.1.d - 7.1.2.b - 7.1.2.c -	1	4	1				
Programmazione	Autorità di Certificazione	7.1.1.a	1	2	1	1	1	1	7
Pubblica Istruzione	Beni Culturali	1.2.3.a - 4.2.3.a	1	2	1	3	1	1	19
	Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione	4.2.3.b	1	1	1				
	Formazione superiore permanente e dei supporti direzionali	1.2.2.b - 5.1.5.b	1	1	1				
	Istruzione	1.2.2.a - 2.2.1.a - 2.2.1.b - 5.1.3.a	1	2	1				
Sanità	Attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali	2.2.2.b - 2.2.2.c - 5.1.3.b - 5.1.3.c	1	3	2	3	1	1	17
	Sistema informativo, Osservatorio epidemiologico umano, Controllo di qualità e gestione del rischio	1.2.1.a - 1.2.1.b - 1.2.1.c	1	1	1				
	Programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e Controllo di gestione	2.2.2.a	1	1	1				
Trasporti	Pianificazione e programmazione sistemi di trasporto	5.1.1.d -	1	2	1	3	1	1	16
	Infrastrutture di trasporto e della logistica	5.1.1.a - 5.1.1.b - 5.1.1.c	1	2	1				
	Appalti e gestione sistemi di trasporto	5.1.1.e - 5.1.1.f	1	1	1				

Assessorato	Servizio	Linee di Attività	Dirigente	Personale coinvolto					totale
				Referenti di linea	Monitoraggio	Controllo di I livello	Informazione e comunicazione	Rete Pari opportunità	
Turismo	Programmazione, monitoraggio e valutazione	4.2.2.a - 4.2.2.b - 4.2.4.a - 4.2.4.b - 4.2.4.c - 5.2.2.a - 6.2.1.b - 6.2.2.a	1	2	1	3	1	1	9
Linee di attività a regia regionale					12	12			24
Organismi Intermedi					12	12			24
totale			33	66	60	61	15	15	250